

DELIBERAZIONE 1 agosto 2022, n. 920

Approvazione Protocollo di Intesa per la valorizzazione dell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

superiore e dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca tra Regione Toscana, gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii recante il "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;

Visto il Decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008;

Visto il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*";

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, caratterizzato per un'alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1 comma 7;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le “Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, N. 81”;

Vista l'Intesa del 28 febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 “Approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana in merito alla sperimentazione relativa al sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 1 commi 784, 785, 786 e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive;

Viste:

- la DGR n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto la programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 – 2021”, come modificata dalla DGR n. 989 del 29 luglio 2019;
- la DGR n. 427 del 19/04/2021 n. 427 del 19 aprile 2021, che integra e aggiorna la succitata DGRT 664/2019, prevedendo la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell'Area Tecnologica dell'Information e Communication Technology (ICT) quale strumento fondamentale all'adeguamento delle competenze di tecnici formati nelle materie concernenti la digitalizzazione;
- la DGR n. 835 del 02/08/2021 avente ad oggetto “DGR 427/2021 “Programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 - 2021”: MODIFICA per la costituzione di una Fondazione ITS - ambito SISTEMA CASA”;

Considerato che il quadro normativo del Sistema Duale, l'apprendimento basato sul lavoro, è stato oggetto di importanti innovazioni secondo due linee di intervento che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all'interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo" nel quale è evidenziato quale priorità strategica l'Apprendistato;

Visto il Documento preliminare n. 1 del 26/4/2021 con il quale è stata approvata l'informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFRR) 2022;

Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFRR) 2022, comprensiva dei suoi allegati, come integrata con Deliberazione 1 giugno 2022 n. 34, ed in particolare il Progetto regionale Progetto Regionale 19 "Diritto e qualità del lavoro", Obiettivo 2 "Ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro";

Dato atto che la Regione promuove attivamente il Sistema Duale in continuità con l'impegno profuso a favore dell'occupabilità dei giovani e in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 anche attraverso l'attivazione di sinergie tra gli attori del mercato del lavoro toscano al fine di sostenere e valorizzare lo strumento dell'Apprendistato nel Sistema Duale;

Ritenuto necessario il coinvolgimento degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana quali reti di professionisti specializzati, presenti capillarmente sul territorio regionale con un ruolo cruciale tra gli operatori del mercato del lavoro al fine di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Sistema Duale, attraverso la messa a disposizione di risorse strumentali, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, per conseguire il miglioramento della formazione orientativa, tecnico-professionale, tecnologica ed operativa dei giovani;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in quanto promotore del rafforzamento del raccordo tra scuola e mondo del lavoro al fine di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Visto lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, allegato al presente atto sotto lettera A, parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale le quali sono definiti le finalità dell'Intesa e gli impegni delle Parti coinvolte;

Visto il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 "Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;

Dato atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 21/7/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, allegato al presente atto sotto lettera A, parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CRISTIANA BRUNI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato A

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA VALORIZZAZIONE DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL
DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E
DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

TRA

REGIONE TOSCANA

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ORDINI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLI PROVINCIALI DI AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA,
MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA

Vista Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che include l'istruzione fra le materie a legislazione concorrente, facendo salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 276/2003 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* ed in particolare:

- L'art. 76 che disciplina gli Organi di certificazione;
- L'art. 77 che definisce la competenza degli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.

Vista la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 *"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale, caratterizzato per un’alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 *“Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione”* art. 1 comma 7;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante *“Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 Dicembre 2016 con la quale sono state approvate le *“Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, N. 81”*;

Vista l’Intesa del 28 febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l’art. 1 commi 784, 785, 786”*

e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive;

PREMESSO CHE

- Il Sistema Duale integra gli strumenti dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), dell'impresa formativa simulata e dell'apprendistato e mira a favorire l'occupabilità dei giovani, contrastando la dispersione scolastica e promuovendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- La transizione dell'alternanza scuola-lavoro a PCTO promuove e sviluppa le competenze trasversali volte al potenziamento del valore della formazione e dell'orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull'auto-orientamento;
- L'Apprendistato è la forma di apprendimento basato sul lavoro che costituisce il canale privilegiato di accesso dei giovani all'occupazione e all'esercizio della cittadinanza attiva, migliorandone le prospettive di impiego attraverso l'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie sul mercato del lavoro e utili per la promozione dello sviluppo personale;
- Percorsi di Apprendistato efficaci e di qualità che portano a una combinazione di competenze inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento in ambito lavorativo e di competenze fondamentali agevolano l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché la crescita professionale degli adulti e la transizione verso l'occupazione;
- Innalzare la qualità dei percorsi contribuisce a evitare che l'apprendistato sia limitato a lavori poco qualificati e formazioni povere che ne danneggiano il prestigio. Oltre a offrire percorsi di eccellenza, apprendistati di qualità possono inoltre contribuire all'inclusione sociale, integrando nel mercato del lavoro giovani provenienti da contesti sociali e personali diversi;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità evidenzia la necessità di una maggiore attenzione rispetto al supporto pedagogico dei percorsi e rileva come gli insegnanti, i formatori e i tutor, in particolare nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese, dovrebbero essere assistiti nell'aggiornare le proprie abilità, conoscenze e competenze al fine di formare gli apprendisti seguendo i metodi di insegnamento e di formazione più recenti e le esigenze del mercato del lavoro;
- L'Apprendistato nel Sistema Duale si distingue in:
 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Apprendistato di I livello)
 - Apprendistato di alta formazione e ricerca (Apprendistato di III livello)

- Ai fini del presente protocollo di intesa si intendono per «istituzioni formative» i soggetti indicati all'art. 2 comma 1, lettera a) del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12/10/2015 *“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*;
- Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato, tra gli altri, all'assolvimento del periodo di praticantato previsto dalla legge per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, al fine di fornire un'adeguata preparazione per l'esame di abilitazione dell'aspirante professionista attraverso l'attività all'interno dello studio professionale;
- In particolare, il praticantato per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro è svolto presso un professionista abilitato ai sensi del Regolamento per il Tirocinio Obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, previa intesa con il Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014;
- L'apprendistato di alta formazione per il praticantato rappresenta un valido strumento per preparare i giovani alla futura attività professionale, garantendo allo stesso tempo adeguate tutele normative ed economiche;

CONSIDERATO CHE

La REGIONE TOSCANA:

- Promuove attivamente il Sistema Duale in continuità con l'impegno profuso a favore dell'occupabilità dei giovani e in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 Dicembre 2016 e dell'Intesa del 28 Febbraio 2017 sottoscritta con le Parti sociali, gli Atenei toscani e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- sostiene l'Apprendistato quale strumento attraverso il quale:
 - a. contrastare la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica creando un ponte più solido per la transizione tra sistemi di istruzione e formazione e mondo del lavoro;
 - b. fornire ai giovani competenze ancorate in maniera migliore alle esigenze produttive, avvicinandoli al mondo del lavoro durante il loro percorso di istruzione e formazione, aumentando le loro possibilità di occupazione e fornendo al contempo una fonte di innovazione alle imprese;

- c. valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro, favorendo la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani in quanto interventi volti allo sviluppo di competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale;
 - d. favorire l'occupabilità e lo sviluppo delle competenze dei giovani, per l'acquisizione della qualifica professionale o di un titolo di studio;
 - e. conseguire l'attestato di compiuta pratica per preparare i giovani alla futura attività professionale, garantendo allo stesso tempo adeguate tutele normative ed economiche;
- Promuove l'attivazione di sinergie tra gli attori del mercato del lavoro toscano al fine di sostenere e valorizzare lo strumento dell'Apprendistato nel Sistema Duale;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE della TOSCANA:

- Promuove il rafforzamento del raccordo tra scuola e mondo del lavoro al fine di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Sostiene la realizzazione del Sistema Duale per promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani e la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro a partire dai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- Favorisce l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni Scolastiche a adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- Promuove la qualificazione del personale docente e amministrativo al fine di sostenere il consolidamento del Sistema Duale, favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con le Imprese, i Consulenti del Lavoro e altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi specialistici;
- Valorizza le progettualità delle Istituzioni Scolastiche monitorandone gli interventi e le azioni al fine di diffondere le buone pratiche in atto nell'ambito degli interventi di cui al Sistema Duale.

GLI ORDINI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA

- Promuovono la realizzazione di sinergie con il sistema educativo regionale al fine di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Sistema Duale, attraverso la propria rete di operatori, mettendo a disposizione risorse strumentali, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, per conseguire il miglioramento della formazione orientativa, tecnico-professionale, tecnologica ed operativa dei giovani;
- Sono costituiti da una rete di professionisti specializzati e presenti capillarmente sul territorio regionale che ricoprono un ruolo cruciale tra gli operatori del mercato del lavoro;

- Sono attori di importanza strategica nel supportare le imprese, in special modo quelle micro, piccole, medie, le Istituzioni Formative, nel percorso di attivazione del contratto di Apprendistato nel Sistema Duale per l’inserimento al lavoro dei giovani;
- Mettono a disposizione le strutture e servizi propri e dei propri iscritti interessati al fine di dare attuazione agli interventi del Sistema Duale, in particolare l’Apprendistato di I e III livello, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) quale primo momento di formazione duale;
- Promuovono e favoriscono, attraverso le azioni oggetto della presente intesa, la piena partecipazione dei giovani in attività e progetti attinenti al proprio progetto di studi e i propri obiettivi professionali;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

1. Le Parti con il presente Protocollo intendono promuovere iniziative finalizzate a:
 - sostenere lo sviluppo e il consolidamento del Sistema Duale attraverso l’associazione dei due dispositivi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e Apprendistato, in particolare con la promozione e la costruzione di percorsi di apprendimento basati sul lavoro che prevedano i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) quale prima fase, con funzioni orientative, formative e anche propedeutiche all’inserimento professionale dei giovani, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, in ragione del ruolo da svolgere in azienda e l’Apprendistato quale eventuale fase successiva, al fine di consentire un maggiore e più stabile inserimento dei giovani nel mondo di lavoro già all’interno del percorso di istruzione;
 - promuovere la qualificazione del personale docente e amministrativo delle Istituzioni Formative al fine di sostenere il consolidamento del Sistema Duale, favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con le Imprese, i Consulenti del Lavoro e altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso l’apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi specialistici;
 - favorire l’occupabilità e lo sviluppo delle competenze dei giovani, per l’acquisizione di un titolo di studio in apprendistato di primo e terzo livello;
 - promuovere l’apprendistato di alta formazione per il conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per preparare i giovani alla futura attività professionale;
2. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo intendono

promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto con le Istituzioni Formative al fine di:

- Supportare la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di Apprendistato nelle Imprese collegate agli Ordini attraverso il raccordo tra gli Ordini stessi e le Istituzioni Formative, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e delle filiere IeFP, IFTS e ITS;
- Coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con quello della formazione professionale, in raccordo con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola, formazione e lavoro.
- Attivare iniziative di informazione rivolte ai giovani e ai docenti delle Istituzioni Formative, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro e della ricerca.

Art. 2

(Impegni e modalità operative)

La **REGIONE TOSCANA** si impegna a favorire:

- a. La promozione della più ampia diffusione delle opportunità offerte dal Sistema Duale, anche attraverso l'organizzazione di eventi rivolti a target differenziati;
- b. L'organizzazione, in collaborazione con le Parti del presente protocollo, di incontri informativo/formativi rivolti ai Consulenti del Lavoro e ai docenti delle Istituzioni Formative che intendano specializzarsi nell'assistenza alla gestione di contratti di apprendistato di I e III livello;
- c. Favorire l'incontro tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro nella realizzazione dei percorsi riferibili al Sistema Duale in Toscana, in particolare l'Apprendistato di I e III livello e PCTO quale primo momento di formazione duale, agendo da facilitatore verso le Imprese tramite gli Ordini e verso le Scuole tramite l'USRT;
- d. Promuovere verso le Istituzioni Formative delle filiere IeFP, IFTS e ITS le attività oggetto del presente protocollo;

Gli Ordini si impegnano a:

- a. Promuovere nei confronti delle Imprese assistite da Consulenti del Lavoro gli strumenti del Sistema Duale: percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e Apprendistato di I e III livello;
- b. Favorire incontri seminariali per la divulgazione dei vantaggi connessi al contratto di Apprendistato di I e III livello con riferimento agli incentivi previsti a livello nazionale e regionale;

- c. Favorire l'attivazione la realizzazione del praticantato per l'accesso alla professione attraverso il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica;
- d. Diffondere a titolo gratuito alle imprese interessate e alle Istituzioni Formative, anche per il tramite di organismi di supporto e/o specifiche professionalità disponibili nell'ambito dei singoli Ordini, le informazioni in merito all'attivazione del contratto di Apprendistato di I e III livello;
- e. Assistere a titolo gratuito le imprese, anche per il tramite di organismi di supporto e/o specifiche professionalità disponibili nell'ambito dei singoli Ordini, nella stipula dei protocolli con le Istituzioni Formative presso le quali i giovani sono iscritti, favorendo la definizione del contenuto e della durata della formazione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, in modo da integrare la formazione presso le Istituzioni Formative con la formazione interna erogata dall'impresa nel rispetto delle prerogative dell'assistenza professionale riservata ai singoli Consulenti del Lavoro;
- f. Mettere a disposizione delle imprese interessate ad assumere con contratti di Apprendistato di I e III livello, la propria Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato ex art. 76 del D.lgs. 276/2003 nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la sede operativa alla quale è addetto il lavoratore. L'Ordine, tramite la Commissione, effettuerà le seguenti attività, limitando l'onere economico per le imprese alle sole spese di segreteria:
 - dare parere preventivo sulla validità degli atti necessari alla stipula del contratto;
 - effettuare la certificazione entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della modulistica prevista dal DM 15/10/2015;
- g. Supportare le imprese nella personalizzazione dei documenti necessari per la stipula dei contratti di Apprendistato di I e III livello e a renderli disponibili anche attraverso i siti web delle Parti;
- h. Promuovere presso le proprie imprese assistite da Consulenti del Lavoro che hanno attivato esperienze di alternanza scuola-lavoro e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) lo strumento dell'Apprendistato di I livello al fine di facilitare la trasformazione di tale tipo di esperienze in reali esperienze di lavoro finalizzate all'acquisizione di un titolo di studio;
- i. Segnalare agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore la disponibilità delle imprese assistite da Consulenti del Lavoro che si rendano disponibili ad accogliere studenti in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- j. Stipulare con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore accordi specifici per progetti per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- k. Collaborare con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per l'elaborazione dei progetti formativi riferiti agli studenti accolti presso le proprie imprese associate per lo svolgimento delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);

1. Coadiuvare l'USRT e la Regione Toscana nello svolgimento di iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al Sistema Duale.

L'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana si impegna a:

- a. Promuovere e sostenere l'avvio e il consolidamento del Sistema Duale attraverso gli interventi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e l'Apprendistato;
- b. Promuovere verso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore le attività oggetto della presente Intesa;
- c. Favorire la realizzazione delle attività promosse dall'Ordine e oggetto della presente Intesa;
- d. Diffondere con i propri canali gli interventi relativi al Sistema Duale e in particolare l'Apprendistato di I livello in cui sono coinvolti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore al fine di favorire la conoscenza dei modelli di apprendimento e le buone pratiche in corso di realizzazione e la replicabilità delle stesse;
- e. Coadiuvare la Regione Toscana e l'Ordine nello svolgimento di iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al Sistema Duale.

Art. 3

(Monitoraggio e verifica dei risultati)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente Intesa, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente un monitoraggio periodico, con cadenza almeno semestrale, delle azioni di cui al Sistema Duale e in particolare dei Contratti di Apprendistato di I e III livello attivati in Regione Toscana.

Art. 4

(Durata)

1. La presente Intesa ha durata fino al termine della presente legislatura a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. È fatta salva la facoltà delle Parti di rinnovare la presente intesa qualora sussistano le condizioni che hanno portato alla stipula della medesima.

Art. 5

(Trattamento dei dati)

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dalla presente Intesa.
2. Le Parti, qualora le attività di cui all'art. 2 comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Intesa. Le parti, in

relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potrà riguardare:

- tipologia dei dati personali: dati comuni;
 - categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate, docenti, studenti;
 - tipologia del formato dei dati: testo, immagini, video;
3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 6

(Pubblicizzazione)

1. Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione alla presente Intesa con le modalità ritenute più idonee.

Firenze,

Letto e sottoscritto:

REGIONE TOSCANA

*Assessora all'Istruzione, formazione professionale,
università e ricerca, impiego, relazioni internazionali
e politiche di genere*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Arezzo,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Firenze,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Grosseto,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Livorno,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Lucca,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Massa Carrara,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Pisa,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Pistoia,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Prato,

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Siena
